

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1150 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2016****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d), e l'articolo 63, paragrafo 5, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾. La parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme relative ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi ultimi dovrebbero sostituire le pertinenti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽⁴⁾, soppresse dal regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) È opportuno istituire una procedura per la presentazione dei programmi nazionali di sostegno. È altresì opportuno predisporre una procedura di modifica dei programmi di sostegno che consenta di notificare alla Commissione i programmi adattati che tengono conto di eventuali nuove circostanze non prevedibili in precedenza. È opportuno subordinare le modifiche eventuali a determinati limiti e condizioni per garantire che i programmi di sostegno continuino a perseguire i loro obiettivi generali e siano conformi alla normativa dell'Unione.
- (3) Al fine di garantire la coerenza e la buona gestione delle diverse misure di sostegno, è necessario prevedere norme relative al contenuto minimo e al formato del programma di sostegno. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere il livello territoriale più idoneo per elaborare il programma di sostegno. Poiché gli Stati membri sono responsabili della presentazione del programma e delle modifiche ad esso apportate, essi dovrebbero garantire che i programmi nazionali rispettino il contenuto minimo e possano essere presentati entro i termini stabiliti.
- (4) È opportuno definire criteri intesi a disciplinare la procedura di presentazione delle domande all'interno degli Stati membri al fine di garantire un'applicazione uniforme delle misure e dell'esame di ciascuna domanda di sostegno nell'ambito di ciascun programma di sostegno e in tutta l'Unione.
- (5) Al fine di creare sinergie, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di organizzare campagne di promozione e di informazione congiunte.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GUL 170 del 30.6.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

